

Carpi, 07/09/2011

Comunicazione 22/2011

Oggetto: LA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA – CONTROLLI ASL

Una vecchia pubblicità di Pirelli diceva che **“La potenza è nulla senza controllo”**.

Nel caso della valutazione dei rischi abbiamo sempre detto che **“La valutazione è inutile senza la formazione”**.

Siamo arrivati in alcuni casi al punto di dire alle aziende di impiegare le loro risorse (oggettivamente limitate, e ancor più in questa congiuntura) a formare i lavoratori piuttosto che a rifare i DVR.

Atteggiamento abbastanza strano per una società di consulenza, prima ancora che per un “ente” di formazione. Ma siamo convinti che non ha senso fare ad esempio una bellissima valutazione sulle ROA (radiazioni ottiche artificiali) se poi agli addetti non diciamo quali sono i risultati, come è meglio procedere, come vanno usati i DPI, etc.

La notizia non è ufficiale ma risulta evidente che l'ASL Modena sta effettuando in questo periodo un "piano mirato" di verifica delle attività di informazione, formazione e addestramento, sia sulle figure obbligatorie (RSPP; RLS; Addetti Antincendio e Primo Soccorso) sia sui Lavoratori.

La verifica viene fatta, ci sembra di intendere, e almeno per ora abbiamo potuto constatare che sono state verificate aziende di circa 200 addetti.

Alleghiamo nel seguito un prospetto nel quale abbiamo richiamato i principali obblighi per le imprese in materia di informazione, formazione e addestramento.

Cordiali saluti.

Bruno Pullin

b.pullin@norsaq.it

PROSPETTO PER FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA

SOGGETTO OBBLIGATO	DURATA E CARATTERISTICHE DEL CORSO	NOTE
Datore di Lavoro autodesignato RSPP	16 ore (prima volta) + aggiornamento annuale da fare in base a DM di prossima pubblicazione (4 o 8 ore/anno probabilmente)	NON interessa quei DDL che non si sono autodesignati come RSPP. La formazione iniziale di 16 ore NON interessa quei DDL che si sono autodesignati entro il 31/12/1996 comunicandolo in modo formale alla ASL (e con ovviamente azienda ancora con medesima ragione sociale)
RSPP	Formazione iniziale nei tre moduli A, B e C (durata in base a ATECO azienda) + aggiornamenti periodici (periodicità 5 anni)	NON interessa le Aziende che hanno un RSPP esterno (ci penserà lui ad aggiornarsi; certo che il DDL deve verificare se si aggiorna)
ASPP - Addetti al servizio di prevenzione e protezione	Corso come quello per RSPP eccetto che per il modulo C non obbligatorio + aggiornamenti periodici (periodicità 5 anni)	Mentre l'RSPP è obbligatorio, l'ASPP è FACOLTATIVO. Chi l'ha designato deve quindi formarlo e aggiornarlo, gli altri no.
Addetti antincendio	Rischio Basso: 4 ore Rischio Medio: 8 ore Rischio Elevato: 16 ore Obbligo aggiornamento previsto da D. Lgs. 81/2008 ma non ancora definito (eccetto recente circolare VVF) Ricordarsi l'esercitazione annuale da fare	Rischio basso e rischio medio: corsi organizzabili da chiunque purchè competente, etc etc. Rischio elevato: corso sempre organizzabile da chiunque ma occorre avere anche idoneità tecnica dei VVF quindi c'è un esame teorico / pratico da fare comunque con i VVF.

Addetti primo soccorso formazione	Gruppo A: 16 ore di corso con 6 ore aggiornamento ogni tre anni. Gruppi B e C: 12 ore con 4 ore di aggiornamento ogni tre anni.	Attenzione a non fare scadere i tre anni dalla precedente formazione.
RLS	Formazione iniziale di 32 ore con aggiornamento obbligatorio di 4 ore (se azienda con meno di 50 addetti) o 8 ore (nel vs, caso di azienda con numero addetti > 50)	Obbligo di aggiornamento annuale
RLST (rappresentante territoriale)	Formazione non di competenza della azienda	--
MC	Formazione e aggiornamento a suo carico	Raccogliere nel caso evidenza della formazione del MC (es. corso di specializzazione o autorizzazione)
Dirigenti / preposti	Obbligo di formazione ma non ancora disciplinato da decreti. in genere si fanno due incontri di 4 ore per un totale di 8 ore. Un imminente (?) decreto parla di 8 ore per i preposti e 16 ore per i dirigenti ...	

Lavoratori (in genere)	<p>Informazione (es. con consegna organigramma della sicurezza, fascicolo neoassunti, organigramma della sicurezza, giro conoscitivo della azienda e degli addetti alle emergenze, primo incontro di informazione generale, etc.)</p> <p>Formazione (es. con fornitura dispensa, incontri e lezioni frontali, spiegazione sui rischi specifici, opportunamente da fare a cura dei preposti, etc.)</p> <p>Addestramento (istruzioni sull'uso delle macchine impianti ed attrezzature a cura di altri addetti più esperti, fornitura di schede di sicurezza dei prodotti, manuali di usi e manutenzione, addestramento all'uso dei DPI, etc.)</p>	<p>La durata e le modalità della informazione, formazione e addestramento non sono stabilite.</p> <p>Il già citato "decreto formazione" sta per stabilire, in funzione del tipo di azienda, quali saranno gli obblighi intermini di durata e contenuto dei corsi.</p>
------------------------	--	---

Lavoratori (attività specifiche)	Nell'addestramento va inclusa anche la formazione all'uso della macchine e delle attrezzature di lavoro. Quindi occorre che sia formato il lavoratore che usa un tornio, piuttosto che una saldatrice, piuttosto che un cannello ossiacetilenico, etc. Va detto che per alcune attrezzature da lavoro la formazione è da sempre particolarmente importante e quindi dobbiamo aver cura di formare soprattutto gli addetti all'uso di: <ul style="list-style-type: none"> - piattaforme di lavoro elevabili - carrelli elevatori - pale e ruspe - carriponte - mezzi di trasporto e movimento terra in genere - mezzi di cava e di cantiere 	Non esiste al momento, se non per particolarissime macchine di cava e cantiere, una abilitazione o un "patentino". Per il resto al momento non è disciplinata la modalità, la durata e quindi si procede con buon senso e secondo l'uso divenuto "ricorrente" (es. corsi per carrellisti di 8 ore).
Lavoratori (rischi specifici)	I lavoratori esposti a rischi specifici devono essere adeguatamente formati. Citiamo ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> - rischio chimico - rischio silice - rischio movimentazione manuale dei carichi 	Evidentemente prima della formazione occorre aver effettuato una specifica valutazione, sulla base della quale si potranno avere delle evidenze oggettive.